

PROT. 703 DEL 26 GIUGNO 2022

All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma  
protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: segnalazione pratica commerciale al link <https://fb.watch/dTiSSAEddw/>

Spettabile Autorità, ai sensi e per effetto dell'art. 27 del DL 6 settembre 2005 n. 106 per eventuali Vostri motivati provvedimenti a seguito di valutazioni di pratiche commerciali scorrette, avanziamo istanza, quale portatore di interesse Ente di Diritto Pubblico Non Economico Sussidiario dello Stato, avverso la pubblicità commerciale riferita alla azienda assicuratrice <https://www.convieneonline.it> che tramite il video al link <https://fb.watch/dTiSSAEddw/> propone la sottoscrizione di polizze di responsabilità civile professionale per il personale appartenente alle professioni infermieristiche ritenute, con enfasi, incompetenti, irresponsabili, pericolose per la salute e la vita degli assistiti, incapaci, negligenti, imperite, e potremmo continuare.

Le domandiamo: La pratica commerciale segnalata può essere ritenuta scorretta? E' in contrasto con il principio della diligenza professionale? E' idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore che raggiunge o al quale è diretta? E' idonea ad indurre in errore il consumatore al quale cercano di rivolgersi, in questo caso l'esercente la professione sanitaria infermieristica, alterandone il processo decisionale?

Soprattutto, sarebbero indotti alla sottoscrizione della polizza soprattutto professionisti scientemente avvezzi ad errori, salvo eludere <https://www.convieneonline.it> l'informativa che, comunque, non consegue automatismo dalla sottoscrizione della polizza di responsabilità civile professionale se in caso di sinistro l'iscritto infermiere, infermiera, infermiera pediatrica non possano dimostrare di aver agito nel rispetto delle buone pratiche assistenziali, delle raccomandazioni previste dalle linee guida, dai precetti del codice deontologico, che i danni da colpa grave possono essere esclusi dal risarcimento, e finanche esula nell'informativa video che l'esercente la professione sanitaria risponderà personalmente qualora abbia causato il danno al di fuori dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta con l'assistito?

Essendo che per gli iscritti all'Ordine Professioni Infermieristiche Carbonia Iglesias la diligenza si declina in termini di "perizia", ne consegue che sono assolutamente in grado di eseguire la prestazione secondo la c.d. "regola dell'arte" e non potendo riconoscersi nella caricatura commerciale proposta dalla società assicuratrice <https://www.convieneonline.it> alla quale sino a prova del contrario è da riferire la responsabilità del video pubblicato al link <https://fb.watch/dTiSSAEddw/>, se non ancora rimosso, sottoscriverebbero polizze assicurative che non inducano a ritenere che siano riservate a chi agisce in senso contrario alla responsabilità civile.

Tanto ritenevo di portare a vostra conoscenza e di inoltrare istanza per le valutazioni di vostra competenza e pertinenza. Cordialmente

*Per il Consiglio Direttivo dell'Ordine, il  
Presidente Graziano Lebiu*

